

AREA 24 SpA in liquidazione

Sede legale: Corso Cavallotti 59 – 18038 Sanremo

Sede amministrativa: Piazza della Stazione 1 – 18010 Santo Stefano al mare

Tel 0184 524066 www.area24spa.it e-mail info@area24spa.it

p.iva 01311790081 cap. soc. € 500.000,00 i.v.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021

(ai sensi della legge n. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2021

(ai sensi della legge del D.lgs. 33/2013” Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)

Delibera del _____

Sommario

PREMESSA	3
1. COSTRUZIONE DEL PTPC DI AREA 24 SPA IN LIQUIDAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	5
1.1 Oggetto e finalità	5
1.2 La prevenzione della corruzione in Area 24 spa in liquidazione. Analisi del contesto interno e soggetti	5
1.2.1 La prevenzione della corruzione in Area 24 spa in liquidazione	6
1.2.2 Soggetti interni. Personale	8
1.2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi referenti	9
1.2.4 Soggetti esterni. OIV e OdV	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.3 Il processo di aggiornamento	10
2. MAPPATURA DEI RISCHI	10
2.1 Condotte rilevanti	10
2.2 Attività a maggior rischio	11
3. MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	12
3.1 Regolamenti e direttive	12
3.2 Procedure specifiche di prevenzione della corruzione	12
3.3 Sistema dei controlli	12
3.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	12
3.5 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	13
3.6 Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (<i>divieto di pantouflage</i>)	13
3.7 Formazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>Whistleblowing</i>)	14
3.9 Rotazione del personale o misure alternative	14
3.10 Rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza e collegamento con la Performance	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. MONITORAGGIO	15
5. TRASPARENZA	16
5.1 Obblighi di trasparenza e pubblicità e Responsabile della Trasparenza	16
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
ALLEGATO A	19
PIANIFICAZIONE TRIENNALE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	19
ALLEGATO B	21
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	21
Procedimento di elaborazione e adozione del programma	21
La trasparenza in Area 24 spa in liquidazione	21
Iniziative di comunicazione della trasparenza	21
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	22
Adempimenti in capo al Responsabile della trasparenza	22
Attività di monitoraggio e flussi informativi	23
Attività di gestione e aggiornamento della sezione "Società trasparente"	23

PREMESSA

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. legge anticorruzione), prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, nonché nelle società partecipate.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi.

La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p. e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del codice penale, l'art. 2635 del codice civile, il D. Lgs n. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili.

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (o CiVit) ai sensi della L. n. 190/2012 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione*”, ha disposto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva, estendendo il provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica ad integrazione di quanto già previsto in tale materia dal D. Lgs. n. 231 del 2001 a queste ultime applicabile.

Le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, di cui alla Delibera n. 1134, approvata nell'adunanza dell'8 novembre 2017 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), hanno definito con maggiore chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012, già delineato dalle Linee Guida emesse precedentemente da ANAC in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché in attuazione del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i..

Il PNA 2018 ha effettuato una specifica analisi del monitoraggio dei P.T.P.C.T. adottati dalle Società in controllo pubblico che ha evidenziato una serie rilevante di criticità in

relazione agli adempimenti degli obblighi posti in capo alle società pubbliche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso l'analisi dei dati di carattere quantitativo, accanto alla quale si è sviluppata anche una prima analisi di tipo qualitativo.

La verifica ha riguardato in primo luogo i seguenti aspetti:

- Creazione di un'autonoma sezione "Società trasparente" sul sito;
- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della Trasparenza (RT);
- Adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo documento o in un'apposita sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);
- Adozione di Regolamenti in materia di accesso e di trasferimento della proprietà dei beni a favore di terzi;
- Adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico "semplice", generalizzato e accesso documentale.

Dal punto di vista qualitativo l'attenzione si è focalizzata in particolare sulla pianificazione focalizzando l'attenzione sull'identificazione, sull'analisi e sul trattamento del rischio.

Area 24 spa in liquidazione (in sigla anche Area o Società), in quanto società partecipata da Filse spa e Comune di Sanremo, ha adottato, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano triennale per la trasparenza predisposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza a valere per il triennio 2021-2023.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento al *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023* (di seguito P.T.P.C.T.) ed è finalizzato al recepimento delle indicazioni fornite da ANAC ed alla verifica ed all'eliminazione delle criticità rilevate dall'Autorità nel PNA 2018, attraverso: l'aggiornamento dell'analisi del rischio di corruzione e dell'individuazione delle misure di prevenzione dello stesso all'interno della Società stessa, l'individuazione e l'attuazione di attività necessarie a ridurre il rischio corruttivo, compresa l'adozione di atti precettivi e regolamentari, da realizzarsi nel corso dei prossimi tre anni, schematizzate nell'Allegato A).

Stante la situazione della società che è in liquidazione e soggetta ad una procedura concorsuale ex art.182-bis L.F., al fine del contenimento dei costi e comunque considerato che la società sta attuando le procedure di liquidazione prescritte presentate nel piano depositato ed omologato dal Tribunale di Imperia, non si è provveduto alla nomina dell'ODV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi derivanti dalla commissione di reati collegati e connessi all'attività della Pubblica Amministrazione (ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'art. 1 della L. n. 190/2012, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, che ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231").

1. COSTRUZIONE DEL PTPC DI AREA 24 SPA IN LIQUIDAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1.1 Oggetto e finalità

Le attività inerenti alla gestione dell'attività di prevenzione della corruzione vengono poste in essere dal Responsabile della prevenzione della corruzione con l'ausilio dei dipendenti. Tali funzioni sono svolte dai liquidatori e con il supporto del dipendente amministrativo di Area 24 spa in liquidazione, congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque rispettivamente assegnate in ragione dell'ufficio a cui sono preposti. I liquidatori presidiano l'attività di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, con particolare riguardo al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, agli obblighi di trasparenza, al rispetto e alla vigilanza sul Comportamento dei dipendenti e sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., al rispetto e alla vigilanza sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e di ogni altra disposizione della Legge n. 190/2012.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano un'attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

A livello normativo nazionale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto dall'art. 1, commi 5-8, L. n. 190/2012.

Esso rappresenta il documento fondamentale della Società per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Tale programma di attività deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

- individuare con maggiore puntualità le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Società;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori, rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

1.2 La prevenzione della corruzione in Area 24 spa in liquidazione. Analisi del contesto interno e soggetti

1.2.1 La prevenzione della corruzione in Area 24 spa in liquidazione

Area 24 spa in liquidazione è una società così partecipata:

- Comune di Sanremo, 43% pari ad € 215.000,00;
- F.I.L.S.E. Spa, 43% pari ad € 215.000,00;
- Banca Carige Spa, 14% pari ad € 70.000,00.

Con ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'articolo 161, comma 6°, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 depositato in data 31 maggio 2019 questa Società ha chiesto all'ecc.mo Tribunale di Imperia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, di:

- *concedere il termine massimo di 120 giorni previsto dalla legge per depositare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, l.f. (con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso); in subordine, concedere il diverso termine inferiore che codesto ecc.mo Tribunale ritenesse di assegnare, per depositare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, l.f. (con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso)*
- con provvedimento del 9 luglio 2019 il Tribunale ha concesso ad Area24 S.p.a. In Liquidazione (di seguito anche, "**Area24**" o "**Società**") il termine di centoventi giorni decorrenti dal 31 maggio 2019 (*"tenuto conto del periodo di sospensione feriale del termine"*) per depositare la proposta, il piano e la documentazione previsti dall'art. 161, commi secondo e terzo L.F. e ha disposto che *"la stessa Società adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, mediante deposito mensile...; in particolare la ricorrente dovrà depositare una relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa..."*;
- con provvedimento del 25 luglio 2019, il Tribunale, a seguito di istanza presentata, ha differito al giorno dieci di ogni mese il termine per l'adempimento dei suddetti obblighi informativi;
- la Società, a far data dal 31 maggio 2019, ha proposto di volta in volta al Tribunale le istanze – alle quali si riporta – volte a ottenere le autorizzazioni al compimento di singoli atti, nell'ambito dell'attività

di gestione conservativa del valore del patrimonio sociale che la Società stessa sta svolgendo nella presente fase;

- su specifica istanza presentata da questa Società in data 14 ottobre 2019, alla quale ci si riporta, il Tribunale con provvedimento del 29 ottobre 2019 ha autorizzato la proroga di giorni 60 del termine ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare,
- in data 30/12/2019 è stato depositato il ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.182-bis., in uno con la documentazione ivi specificamente descritta;
- in data 17/04/2020 il Tribunale ha emesso decreto di omologazione dell'accordo che, a seguito della pubblicazione nel registro delle Imprese in data 12 maggio 2020, è divenuto definitivo non essendo stato proposto reclamo avverso di esso.

La normativa vigente non colloca Area 24 spa in liquidazione pacificamente fra le società a controllo pubblico, come definite dal d.lgs. n. 175/2016 cui fa esplicito rinvio l'art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013 considerando che:

- Le società a controllo pubblico tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, sono quelle definite nel d.lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). In particolare, l'art. 2, co. 1, lett. m), TUSP definisce società a controllo pubblico quelle "in cui una o più pubbliche amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP, il controllo è "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" e nel caso specifico nessuna amministrazione pubblica ha un controllo ai sensi dell'art.2359 c.c.;
- La società non ha ricevuto durante gli ultimi esercizi (ed in particolare dalla nomina degli scriventi) contributi pubblici o appalti per la gestione di attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ma svolge attività di mercato.

Inoltre la società ha una struttura organizzativa estremamente semplificata che non avrebbe permesso di implementare alcune funzioni specificatamente relative al presidio di tale attività.

Infine vi sarebbe stato un aggravio di costi incompatibile con lo stato di insolvenza in cui la società verteva.

Pertanto non si è iscritta, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori tenuto dall'ANAC.

Area 24 spa in liquidazione come precedentemente scritto non ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

Tuttavia i liquidatori ritengono opportuno riportare il seguente contenuto minimo nel P.T.C.T.:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello e del P.T.P.C.;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel P.T.P.C.

Tali direttive sono state recepite da Area 24 spa in liquidazione nella redazione del presente documento.

L'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Area 24 spa in liquidazione si articola, dunque, nel modo seguente:

- mantenimento in capo ai liquidatori delle prerogative della prevenzione della corruzione;
- Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare il manifestarsi di attività illecite;
- Predisposizione di procedure specifiche per implementare le azioni di prevenzione e controllo e diminuire i fattori di rischio.

A carico di Area 24 non risultano provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, nella sfera di attività di operatività di competenza.

1.2.2 Soggetti interni. Personale

Al 31/12/2020 la Società ha n. 2 dipendenti di cui uno a tempo determinato a tempo indeterminato in servizio, nessun Direttore o quadro intermedio.

Le funzioni amministrative sono esercitate interamente da due liquidatori.

Tutti i dipendenti della Società, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, partecipano al processo di gestione del rischio ed hanno l'obbligo di osservare e dare attuazione alle misure previste nel presente Piano.

Il comportamento di tutti i dipendenti dell'ente nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni deve essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta a ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

1.2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi referenti

L'art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - il responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.).

Nel caso di Area 24 spa in liquidazione, per *organo di indirizzo politico*, si intendono i liquidatori.

Anche per le Società, ANAC ritiene che il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della trasparenza debbano essere unificate in un'unica figura eccetto nel caso in cui esistano obiettive difficoltà organizzative.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Le funzioni di RPCT devono essere affidate ad un dirigente della società, vagliando l'eventuale esistenza di conflitto di interesse in relazione alle aree a maggior rischio di competenza; in caso di assenza di figure dirigenziali o di limitatezza delle stesse, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale in possesso di idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa in materia, sulla cui attività vigila il consiglio di amministrazione o l'amministratore.

In caso di circostanze eccezionali il ruolo di RPCT può essere ricoperto da un amministratore privo di deleghe gestionali.

I criteri con cui viene nominato tale soggetti sono i seguenti:

- *stabilità* dell'incarico;
- *imparzialità* di giudizio;
- inesistenza di ragioni di *incompatibilità*
- *professionalità e onorabilità* del soggetto designato.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta:

- Proporre l'adozione del P.T.P.C. (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (rotazione incarichi, programmi di formazione ...), proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- Redigere annualmente una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- Formalizzare i flussi informativi provenienti dai referenti e dagli altri organi di controllo e vigilanza.

I Referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l'attuazione del Piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
- invio di informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulazione di specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In AREA, società priva al momento attuale di figure dirigenziali, il RPCT è stato individuato nei liquidatori, anche al fine di ridurre i costi connessi con tali attività.

1.3 Il processo di aggiornamento

Nell'elaborazione dell'aggiornamento è necessario tenere conto delle seguenti considerazioni generali:

- la corruzione amministrativa, nozione più ampia di quella penale, rinvia a condotte sgradite all'ordinamento giuridico (conflitto di interessi; clientelismo; partigianeria; assenteismo; sprechi);
- taluni effetti possono essere sintomi di *maladministration* (ritardi nell'espletamento delle pratiche; scarsa attenzione alla domanda dei cittadini; mancato rispetto dell'orario di lavoro; trattare le persone senza il dovuto rispetto e gentilezza);
- le radici della corruzione, oltre ai fattori culturali, vanno individuate nella distorsione delle procedure decisionali (tempi lunghi; opacità; discrezionalità impropria; debolezza dei controlli).

2. MAPPATURA DEI RISCHI

2.1 Condotte rilevanti

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu* ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale e, altresì, tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento della Società o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

Tra le fattispecie disciplinate nel codice penale, si fa particolare riferimento ai seguenti reati:

- Peculato;
- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Concussione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione;
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Abuso di ufficio.

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

2.2 Attività a maggior rischio

Area 24 spa in liquidazione ha individuato le attività rientranti nelle cosiddette aree di rischio indicate nell'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012, così come esemplificate nel prospetto "Matrice delle funzioni a rischio reati D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012" (Allegato 1 della Parte Speciale del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo), secondo le Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio contenute nella Parte Speciale del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, redatto dall' OdV e, con riferimento all'individuazione delle misure di prevenzione del rischio, in collaborazione con il RPCT, approvato unitamente al presente documento.

Nella mappatura sono state individuate sia alcune delle aree generali a rischio indicate nella deliberazione ANAC 1134 del 8/11/2017 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni, gestione del personale), che alcune aree di attività peculiari ai compiti di AREA quali, a titolo esemplificativo, servizi ICT, l'amministrazione, la gestione dei servizi all'utenza, la sicurezza, il contenzioso.

Tra le aree generali indicate nella citata deliberazione è necessario specificare che AREA, in relazione al tipo di attività esercitata ed al controllo dell'Ente proprietario che ne definisce budget finanziario e autorizzazioni all'assunzione di personale, non rilascia autorizzazioni né concede sovvenzioni e finanziamenti.

Si ricorda che la stessa opera in regime privatistico seppur mantenendo la trasparenza delle attività attraverso la pubblicazione di tutti i bandi.

Pertanto, la verifica dei rischi individuati e delle relative misure di prevenzione ha rilevato che non è necessario procedere all'introduzione di ulteriori aree di rischio in quanto l'attività esercitata risulta pressoché interamente mappata ma si è ritenuto di implementare le misure di prevenzione previste. Tale decisione è stata condivisa con l'OdV.

3. MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società e, in particolare, nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto;
- Regolamento aziendale;
- Regolamento interno per il trasferimento a terzi dei beni di proprietà della società;
- Regolamenti comunali.

3.2 Procedure specifiche di prevenzione della corruzione

Oltre ai regolamenti interni già esistenti, saranno formalizzate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente P.T.P.C.T. – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Infatti, va dato atto che sono già esistenti o in via di stesura in Area 24 spa in liquidazione talune procedure specifiche volte anche a contrastare il rischio di attività corruttive, quali:

- Previsione di circolari informative per l'utilizzo del telefono a fini personali.

3.3 Sistema dei controlli

Riguardo ai c.d. sistemi di controllo si ritiene opportuno prevedere, attraverso apposite direttive da emanarsi, a titolo meramente esemplificativo:

- la definizione delle tipologie di controllo e dei tempi di effettuazione degli stessi;
- la conduzione di attività di controllo periodica a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi e/o *audits* e le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo;
- le indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
- il *feed-back* dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico;

l'identificazione di meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione.

Con riferimento ai provvedimenti già adottati si rinvia al paragrafo 1.3.

3.4 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013, agli artt. 3 e 7.

L'assenza di eventuali cause di inconferibilità degli amministratori è rimessa all'Ente socio che, in sede di assemblea, ne propone la nomina a seguito della ricerca del candidato più idoneo realizzata attraverso avviso pubblico.

L'accertamento delle cause di inconferibilità a carico dei Dirigenti è effettuato dalla Società, attraverso i propri uffici, con le seguenti modalità:

- a) la specificazione negli interpelli o nelle selezioni delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) la previsione di un'apposita autodichiarazione resa dai soggetti interessati circa l'insussistenza di tali cause ostative;
- c) successivamente all'assegnazione dell'incarico e prima della presa in servizio, produrre eventuale documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese quali: certificato penale, certificato dei carichi pendenti e certificato ex art. 335 c.p.p. che attesta le iscrizioni, nei registri in dotazione all'Ufficio di Procura, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari. Tale documentazione dovrà essere specificata in fase di selezione;
- d) attività di vigilanza successiva periodica anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

3.5 Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Le situazioni di incompatibilità degli incarichi sono disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013, artt. 9, 11, 13 e 14.

Alle ipotesi previste dal citato decreto si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'accertamento delle cause di incompatibilità è effettuata dalla Società, su impulso del RPC, attraverso i propri uffici, con le seguenti modalità:

- a) la specificazione negli interpelli o nelle selezioni delle situazioni di incompatibilità al conferimento dell'incarico;
- b) la previsione di un'apposita autodichiarazione resa dai soggetti interessati circa l'insussistenza di tali situazioni, da aggiornarsi annualmente;
- c) attività di vigilanza successiva periodica, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

3.6 Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (divieto di pantouflage)

L'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possano svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso le società destinatarie dell'attività della stessa pubblica amministrazione.

A tal fine la Società deve garantire che:

- a) negli interpelli e nelle selezioni di personale sia inserita la condizione ostativa di cui sopra;
- b) i soggetti interessati dichiarino l'insussistenza di detta causa ostativa;

c) siano effettuate attività di vigilanza circa il rispetto della disposizione in questione anche a seguito di segnalazione di soggetti interni ed esterni.

3.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti (*Whistleblowing*)

Con riferimento al fenomeno del c.d. "whistleblowing", il comma 1 dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), così come interamente riscritto dall'art. 1 della L. n. 179/2017, prevede che «Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione».

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo per dipendente pubblico "si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" e pertanto tale norma deve ritenersi applicabile anche ai dipendenti della AREA.

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte della società di appartenenza del segnalante, poi da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e sanzione, ovvero l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti. Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione o l'ANAC dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione o in alternativa, direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

A tal fine, nel corso del 2019, sarà attivata un'apposita procedura informatica conforme alle previsioni della legge e delle linee guida ANAC del 2015, che soddisfi le esigenze di sicurezza e riservatezza per la segnalazione e gestione di illeciti.

3.8 Rotazione del personale o misure alternative

In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, la rotazione del personale, soprattutto nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è considerata una delle misure più efficaci di prevenzione del rischio corruttivo.

L'alternanza tra più dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione dei procedimenti e delle attività, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dipendenti ed utenti, fornitori e soggetti terzi in senso ampio, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio se non di vantaggio illecito.

La rotazione incontra dei limiti oggettivi quali il ristretto numero del personale dipendente e l'esigenza di assicurare la funzionalità della Società nonché di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. In questi casi è obbligatorio prevedere misure alternative.

In ogni caso, al fine di realizzare una efficace rotazione del personale, è necessario farla precedere da formazione ad hoc, se necessaria, e da attività preparatoria di affiancamento, affinché i dipendenti interessati acquisiscano le conoscenze e la perizia necessaria per lo svolgimento della nuova attività.

Resta inteso che, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti corruttivi a carico del personale dipendente, e, in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso in cui, per esigenze organizzative della società, non si possa procedere alla rotazione per i limiti oggettivi sopra richiamati, è bene attuare misure alternative efficaci a prevenire fenomeni corruttivi, quali, a titolo esemplificativo:

1. l'elevazione degli standard di trasparenza (interna ed esterna);
2. l'articolazione delle competenze (così detta "segregazione" delle funzioni), che consente di evitare la concentrazione di più mansioni e compiti su un unico soggetto, individuando referenti differenziati per:
 - a) diverse fasi dell'istruttoria e degli accertamenti sul campo;
 - b) l'adozione della decisione finale a cura di un dipendente distinto da colui che ha istruito la pratica;
 - c) l'effettuazione di controlli a campione;
3. l'organizzazione delle attività per gruppi di lavoro, in modo da far scattare compartecipazione e controllo reciproco in merito alle decisioni ed ai provvedimenti da adottare.

La ridotta struttura organizzativa impedisce di porre in essere tale rotazione come strumento di prevenzione della corruzione.

4. MONITORAGGIO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individua, con propria direttiva, le tecniche, la frequenza di monitoraggio ed i soggetti coinvolti in tale attività, in accordo con l'Organo di Amministrazione della Società.

Il RPC, di norma entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto da ANAC.

5. TRASPARENZA

5.1 Obblighi di trasparenza e pubblicità e Responsabile della Trasparenza

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, Area 24 spa in liquidazione è sottoposta volontariamente alle regole sulla trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

L'Elenco degli obblighi di pubblicazione della società sono individuati nell'Allegato 1) Sezione "Società trasparente" alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

La Società, in ossequio alle direttive impartite di ANAC, ha elaborato l'Elenco degli obblighi di pubblicazione di competenza, come Allegato 1) al presente documento e, al contempo, ha provveduto a riconfigurare la Sezione "Società Trasparente" del proprio sito web con la previsione dei medesimi contenuti.

Il Programma della trasparenza sistematizza le seguenti attività alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza che, secondo le indicazioni contenute nella citata deliberazione ANAC n. 1134/2017, è unificato nella stessa figura del responsabile della prevenzione della corruzione e individuato dall'Organo di Amministrazione, di norma, tra i soggetti apicali della Società, i responsabili degli uffici della Società o il personale individuato:

- individuazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. n. 33/2013;
- definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è sintetizzato nell'Allegato B) del presente documento, è pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "Società trasparente" e aggiornato, unitamente al P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si segnala, infine, un particolare onere posto a carico degli *enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse* disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, laddove si prevede che essi debbano pianificare adeguate misure di

sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e alle connesse misure.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei contenuti della sezione "Società trasparente" si precisa che l'obbligo di trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni da pubblicare fa capo al responsabile dell'ufficio che li detiene mentre l'obbligo di pubblicazione permane in capo al Dirigente o Direttore o, in sua assenza, all'Organo di Amministrazione. I soggetti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nell'Allegato 1) al presente documento.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

La principale innovazione del Regolamento consiste nell'introduzione del principio dell'Accountability ovvero della "responsabilizzazione" di titolari e responsabili ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che la società, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

La vera novità del nuovo Regolamento riguarda l'introduzione del Responsabile della Protezione dei Dati; questa figura (art. 37,38 e 39), la cui nomina è resa obbligatoria è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai propri compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Tale figura, di alto livello professionale, può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi può essere un libero professionista.

In AREA il RPD è stato individuato nella persona dei liquidatori.

ALLEGATO A

PIANIFICAZIONE TRIENNALE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2021

- Rimappatura dei processi a rischio corruttivo ed individuazione delle idonee misure di prevenzione della corruzione;
- Aggiornamento della Sezione “Società trasparente”;
- Individuazione di eventuali azioni o attività ulteriori;
- Attuazione altre misure generali contenute nel Piano;
- Programmazione iniziative formative *ad hoc*

2022

- Verifica ed aggiornamento delle misure di prevenzione individuate;
- Individuazione indicatori di valutazione di efficacia delle misure di prevenzione;
- Verifica e eventuali modifiche delle misure organizzative adottate;
- Verifica aggiornamento della sezione “Società trasparente”

2023

- Verifica ed aggiornamento delle misure di prevenzione individuate;
- Verifica ed aggiornamento degli indicatori di valutazione di efficacia delle misure di prevenzione;
- Verifica e eventuali modifiche delle misure organizzative adottate;
- Verifica aggiornamento della sezione “Società trasparente”

ALLEGATO B

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D. Lgs. n. 33/2013, art. 1, c. 1).

Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Nell'ottica di dare priorità assoluta alla trasparenza come misura preventiva per arginare i fenomeni corruttivi, il presente *Programma* è parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio (per il 2021 entro il 31 marzo).

Al Responsabile è attribuito il compito di coordinare e vigilare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

La trasparenza in Area 24 spa in liquidazione

Area 24 spa in liquidazione ha creato il proprio sito istituzionale inserendo un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente" poi "Società Trasparente" nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La sezione "Società trasparente" è consultabile all'indirizzo web www.AREA24spa.it ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare.

La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'Allegato 1) alla delibera ANAC n. 1134/2017.

Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per la Società.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il nuovo articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevede che, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e quindi anche dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di

pubblicazione ai sensi dello stesso d.lgs. n. 33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Viene così ampliata la disciplina in materia di accesso giacché si sancisce un diritto, in capo a chiunque, che il legislatore riconduce non solo alla partecipazione al dibattito pubblico o agli interessi di chi vuole prendere visione di determinati atti, ma anche a una finalità di controllo diffuso sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò attribuisce ai cittadini un ruolo fondamentale, di controllori dal basso che monitorano l'azione delle autorità pubbliche tramite lo strumento dell'accesso.

La normativa prevede, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti documenti, informazioni e dati; dall'altro, il diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della Trasparenza all'indirizzo mail: info@area24.it

Al fine di garantire l'efficacia di tale istituto, la società ha pubblicato nel proprio sito web, nella sezione "Società Trasparente" – "Altri Contenuti" – "Accesso Civico" – le modalità di esercizio dello stesso.

Per quanto concerne la disciplina di dettaglio per l'accesso civico si rinvia alle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D Lgs. n. 33/2013" approvate con delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ed alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.

Nel 2017 è stato istituito il registro delle richieste di accesso generalizzato presentate, contenente l'elenco delle stesse con l'oggetto e la data ed il relativo esito comprensivo della data della decisione. L'elenco è stato pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Società trasparente, "Altri contenuti – Accesso civico" del sito web istituzionale. Il registro è stato adeguato alle intervenute modifiche normative.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Per la pianificazione triennale si rimanda a quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Per quanto attiene specificamente alla trasparenza, si precisano i seguenti adempimenti.

Adempimenti in capo al Responsabile della trasparenza

In capo al Responsabile della trasparenza sono posti i seguenti adempimenti:

- elaborare le proposte di modifica, aggiornamento e integrazione del presente Piano della trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- attivare un piano di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano;

- vigilare sul rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
- monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati;
- nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione per l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia all'Organo di Amministrazione e/o all'ANAC;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Attività di monitoraggio e flussi informativi

Per l'attuazione della trasparenza si ritiene di attuare le seguenti misure:

- Individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- coordinamento con i flussi informativi previsti nel PTPC e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Area 24 spa in liquidazione;
- coordinamento con i soggetti destinatari e con i soggetti-fonte di tali flussi e in particolare con il collegio sindascale.

Attività di gestione e aggiornamento della sezione "Società trasparente"

Il Responsabile provvederà ad individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione e aggiornamento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza;

- per ciascun dato inserito, sarà necessaria l'indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce;
- con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti;
- i dati saranno aggiornati secondo le cadenze indicate nell'Allegato 1) Sezione "Società trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito web www.area24spa.it, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Società trasparente".